

Il Concordato lateranense, le Intese, la Normativa canonica

Il Concordato lateranense

Il Concordato tra la Santa Sede e l'Italia regola e giustifica la presenza dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nei curricoli delle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Dal testo del Concordato lateranense:

«L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Per detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica».

(Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929, art. 36)

Il Concordato è stato oggetto di revisione nel 1984; l'allegato Protocollo addizionale ha precisato alcuni passaggi operativi.

Dal testo di revisione del Concordato lateranense:

«La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

(Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, 18 febbraio 1984, art. 9, c. 1-2)

Dal testo del Protocollo addizionale:

«a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni da

insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere, impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

- 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;*
- 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;*
- 3) i criteri per la scelta dei libri di testo;*
- 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.*

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari».

(Protocollo addizionale, precisazioni in relazione all'art. 9, punto 5)

L'Intesa IRC del 1985

L'Intesa relativa all'IRC è stata sottoscritta nel 1985 ed è stata oggetto di revisione nel 1990.

Normativa di riferimento:

1. [D.P.R. 751/1985 Intesa IRC](#)
2. D.P.R. 202/1990

La nuova Intesa IRC del 2012

La nuova Intesa relativa all'IRC è stata sottoscritta nel 2012.

Normativa di riferimento:

1. [D.P.R. 175/2012 Nuova Intesa IRC](#)
2. [Circolare applicativa 2989 del 6 novembre 2012](#)

Norme del Codice di Diritto Canonico

I canoni 804 e 805 del CDC fissano le questioni riguardanti il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica.

Canone 804

«§ 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica».

Canone 805

«È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli Insegnanti di Religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi».